



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 4970 del 2016, proposto da Maria Maddalena Albuzza, rappresentata e difesa dagli avvocati Umberto Grella, Guido Francesco Romanelli, con domicilio eletto presso lo studio Guido Francesco Romanelli in Roma, via Cosseria n. 5;

***contro***

Comune di Mediglia, Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano (Già Provincia di Milano), non costituiti in giudizio;

***per la riforma***

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) n. 00817/2016, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 30 maggio 2022 il Cons. Annamaria Fasano e viste le conclusioni delle parti come da verbale. Il Collegio è collegato da remoto attraverso videoconferenza mediante utilizzo della piattaforma “*Microsoft Teams*”;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO

1. Con ricorso iscritto al R.G.N. 1407/2007, Maria Maddalena Albuzza impugnava dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia il provvedimento emesso in data 29.3.2007, con cui il responsabile del settore gestione del territorio del Comune di Mediglia aveva negato il rilascio del permesso di costruire in sanatoria per condono ai sensi della l. n. 326 del 2003, e ciò relativamente alla trasformazione di un deposito attrezzi in abitazione sull'unità immobiliare ricompresa nel complesso denominato ‘Cascina Crocefisso’, in località Bettola Vercelli.

2. Con ricorso iscritto al R.G.N. 1408/2007, depositato nella medesima data del ricorso R.G. 1407/2007, la ricorrente impugnava, chiedendone l'annullamento, il diniego di condono edilizio emesso dal Comune di Mediglia relativamente ad un altro intervento realizzato nella medesima unità immobiliare, consistente nella trasformazione di un ufficio e soppalco in residenza, con ampliamento della superficie del soppalco.

I provvedimenti avevano opposto il diniego ritenendo insanabili le opere edilizie realizzate, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L.R. Lombardia n. 31/2004, poiché ricadenti in ambito vincolato essendo il contesto d'intervento incluso nel perimetro del Parco Agricolo Sud di Milano.

La ricorrente, nell'ambito di un piano di recupero approvato nel 1996, ai sensi dell'art. 17 delle relative NTA per le sottozone B3, aveva modificato la destinazione d'uso del corpo di fabbrica di cui era proprietaria, originariamente deposito/autorimessa, in abitazione, così ricavando due distinte unità immobiliari residenziali (una al piano terra, di proprietà dell'appellante, identificata dal mappale 50 sub 703 e l'altra al piano primo di proprietà del marito Giambattista Magni, identificata dal mappale 50 sub. 704). In corso d'opera, era stata effettuata una ulteriore modifica, ossia la trasformazione di un locale preesistente, già destinato ad ufficio, in abitazione con aggiunta di un soppalco (di proprietà dell'appellante ed identificato dal mappale 52 sub. 3).

Albuzza Maria Maddalena aveva inoltrato due distinte pratiche di condono edilizio ai sensi della l. 326/2003, e della L.R. Lombardia n. 31/2004, per ottenere la concessione in sanatoria straordinaria in relazione ai suddetti interventi. Il Comune di Mediglia negava i permessi in sanatoria sulla base dei seguenti rilievi: i) l'intervento ricadeva all'interno della perimetrazione del Parco Agricolo Sud Milano; ii) l'opera rientrava nella ipotesi di sanatoria identificate dalla legge n. 326/2006 come tipologia 1, ossia realizzata in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici; iii) l'art. 2, comma 3, della L.R. n. 31 del 2004 stabiliva che nelle aree di Parco Regionale potevano essere condonate solo le opere abusive riconducibili alla tipologia 6, quindi non consentiva la sanatoria degli abusi realizzati.

3. Il Tribunale amministrativo, con sentenza n. 817/2016, previa riunione, respingeva entrambi i ricorsi, proposti avverso i provvedimenti di diniego di condono edilizio.

Il Collegio non riteneva fondata la censura relativa alla omessa comunicazione partecipativa ex art.10 bis della l. n. 241 del 1990, assumendo che tale segmento procedimentale non poteva applicarsi a provvedimenti di carattere vincolato e connotati da specialità. Inoltre, qualificava gli interventi in questione di tipologia 1, fattispecie esclusa dalle opere condonabili.

In particolare, precisava che, pur volendo rettificare tale qualificazione, nel senso che le opere controverse venivano considerate interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett.c) del d.P.R. 380 del 2001, l'esito, ai fini dell'accoglimento della domanda di condono, non poteva essere diverso, posto che la ristrutturazione edilizia rientrava nella tipologia di illecito 3 di cui all'Allegato 1 del d.l. n. 269/2003, dunque ad essa non era applicabile né la previsione generale di cui all'art. 1, comma 2, della legge regionale 31/2004, né, quella più specifica (riguardante il caso di specie) di cui all'art. 2, comma, 3.

4. Maria Maddalena Albuzza ha proposto appello, illustrato con memorie, censurando, con il primo motivo, la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la comunicazione ex art. 10 bis della l. 241 del 1990 non debba applicarsi a provvedimenti di carattere vincolato e connotati da specialità. Con il secondo motivo, lamentando che i giudici di prima istanza avrebbero errato in ordine alla effettiva consistenza delle opere per cui si è stato chiesto il condono, dovendo essere inquadrate nella c.d. tipologia 3, riconducibili alla categoria della manutenzione straordinaria conservativa e/o a quella di opere o modalità non valutabili in termini di superficie o di volume. Con il terzo motivo, denunciando che la decisione non offrirebbe una interpretazione condivisibile dell'art. 2, comma 3, della L.R. Lombardia n. 31 del 2004 negli ambiti già urbanizzati. Con il quarto mezzo, dolendosi di omessa pronuncia in relazione ad alcuni motivi di ricorso non espressamente esaminati dal giudice

di prima istanza: ossia il quarto, il sesto ed il settimo motivo di entrambi i ricorsi introduttivi.

5. Il Comune di Mediglia non si è costituito in giudizio.

6. La causa all'udienza del 30 maggio 2022, è stata trattenuta in decisione.

## DIRITTO

7. Con il primo motivo, si censura la sentenza impugnata nella parte in cui si ritiene che la comunicazione ex art. 10 bis della l. n. 241 del 1990 non debba applicarsi ai provvedimenti di carattere vincolato e connotati da specialità. L'appellante rileva che il rilascio del titolo straordinario in sanatoria sarebbe discrezionale e comporterebbe un'attività procedimentale ed istruttoria a cui deve partecipare il cittadino richiedente.

In ogni caso, anche qualora l'attività dovesse configurarsi quale vincolata, ciò non escluderebbe di assolvere l'obbligo partecipativo.

7.1. La doglianza non può essere condivisa.

Secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza in materia, l'esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi costituisce attività vincolata della P.A., con la conseguenza che i relativi provvedimenti, quale il diniego di condono, costituiscono un atto vincolato per la cui adozione non è necessario l'invio di comunicazione di avvio di procedimento, non essendovi spazio per i momenti partecipativi del destinatario dell'atto. In questo senso va così intesa la ricorrente affermazione di questo Consiglio di Stato, secondo cui le norme sulla partecipazione del privato al procedimento amministrativo non vanno applicate meccanicamente e formalmente (v. Cons. Stato n. 4925 del 2012; Cons. Stato n. 3072 del 2013 proprio con riguardo all'ipotesi del provvedimento vincolato).

E' stato altresì, affermato che: *“In ogni caso, l'eventuale omissione degli adempimenti partecipativi di cui alla legge 241/1990 non esplica un'efficacia invalidante, dal momento che l'esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi costituisce attività vincolata della P. A., non potendosi in ogni caso pervenire all'annullamento dell'atto alla stregua dell'art. 21-octies, della l. 241/1990”* (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 734 del 2014; Cons. Stato, sez. V, n. 3337 del 2012; Cons. Stato, sez. V, n. 4764/2011).

Il diniego di sanatoria è atto vincolato, pertanto, la mancata comunicazione del preavviso di diniego, in applicazione dell'art. 21 octies, comma 2, primo periodo, l. n. 241 del 1990, non produce effetti viziati ove il Comune, come nel caso in esame, non avrebbe potuto emanare provvedimenti diversi da quelli in concreto adottati (Cons. Stato, sez. IV, n. 2714 del 2012).

In conformità all'indirizzo giurisprudenziale qui condiviso, pertanto, il diniego di condono è atto vincolato, conclusivo del procedimento iniziato ad istanza di parte e, conseguentemente, non deve essere preceduto necessariamente dalla comunicazione del preavviso di diniego (Cons. Stato, sez. IV, n. 3969 del 2012; Cons. Stato, sez. IV, 4945 del 2012; Cons. Stato, sez. VI, n. 6219 del 2018).

8. Con il secondo motivo, si censura la sentenza impugnata nella parte in cui non affronta correttamente il motivo di ricorso relativo all'omessa istruttoria in ordine all'effettiva consistenza delle opere.

Secondo l'appellante, il richiamo operato dal Tribunale amministrativo al PTCP del Parco Agricolo Sud – che ammette la sanabilità delle sole opere di tipologia 6 – sarebbe generico e non preceduto da alcuna valutazione circa l'impatto urbanistico e ambientale. Nel caso di specie, trattandosi di modifiche di destinazione d'uso realizzate all'interno di edifici già esistenti, non vi sarebbe stato alcun impatto ambientale. In questo senso, l'appellata sentenza sarebbe erronea ed ingiusta laddove

condivide una applicazione un po' meccanicistica e formalistica del paesaggio e dei contesti tutelati in genere senza addentrarsi in più incisive ed adeguate valutazioni in merito alla normativa effettivamente applicabile ed al grado di rilevanza degli interventi edilizi – solo interni, nemmeno esterni – che hanno interessato gli immobili dell'appellante.

9. Con il terzo motivo si denuncia che i giudici di prima istanza avrebbero erroneamente ritenuto che il c.d. terzo condono attribuisce carattere ostativo alla sanatoria anche in presenza di vincoli che non comportino l'inedificabilità assoluta. Si lamenta che il T.A.R. avrebbe erroneamente ritenuto influente il richiamo alla pianificazione comunale, considerata la circostanza che le opere sono state eseguite in difformità dai titoli, e sono ricadenti in zona di tutela imposta antecedentemente alla realizzazione delle stesse ed il PTC del parco non ammette interventi ampliativi se non per fabbricati agricoli, conseguentemente alcun rilievo potrebbe assumere l'eventuale errore cartografico di azionamento nel piano sovracomunale, l'effettivo impatto sul territorio ed incidenza sul paesaggio delle medesime opere anche perché circostanze non dimostrate. Secondo l'esponente la sentenza appellata non offrirebbe una interpretazione condivisibile dell'art. 2, comma 3, della L.R. Lombardia n. 31 del 2004. Sarebbe, invece, possibile attribuire all'art. 2, comma 3, della L.R. Lombardia n. 31/2004 una interpretazione più proporzionale nel senso che gli ambiti riservati alla pianificazione locale, in assenza di specifici ulteriori vincoli o motivate discipline restrittive (nella fattispecie insussistenti) sia ammissibile il condono anche di opere rientranti in tipologie diverse dalla n. 6. Diversamente non potrebbe che dubitarsi dell'incostituzionalità della suddetta norma regionale, non apparendo dirimente, come invece fa il Collegio di prima istanza, il richiamo operato alla sentenza n. 117 del 2015 della Corte costituzionale.

L'esponente precisa che l'art. 2, comma 3, della L.R. Lombardia n. 31 del 2004 non viene dubitato di illegittimità costituzionale perché ha preteso di estendere, in aggravio rispetto alla normativa statale, l'incondonabilità anche in aree vincolate in senso relativo, ma perché ha preteso di ricomprendere nelle zone di non condonabilità anche quelle parti di territorio che gli stessi strumenti di pianificazione dei parchi (nonché le leggi regionali in materia) riservano alla pianificazione comunale in quanto zone urbane prive di valenza ambientale e naturalistica e financo edificabili, tema nuovo e diverso da quelli affrontati dalla citata sentenza n. 117/2015. L'art. 2, comma 3, della legge regionale della Lombardia n. 31 del 2004, nello specifico caso di condono edilizio relativo ad edificio sito in zona di Parco Regionale, ma collocato nel PTCP del Parco stesso nelle zone riservate alla pianificazione comunale (e quindi di minimo valore paesistico), laddove letto come comunque impeditivo rispetto a tipologie di intervento diverse dalla tipologia 6, si presenta sospetto di incostituzionalità per violazione degli artt. 3, 9, 41 e 117 della Costituzione, anche in relazione ai principi generali dettati dagli artt. 26 e 27 del d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003 e dagli artt. 32 e 33 della l. n. 47 del 1985.

Inoltre, con riferimento alle ulteriori questioni affrontate solo parzialmente dal T.A.R. ed erroneamente ritenute infondate perché non provate, il ricorrente osserva che: a) l'errore cartografico del PTCP del Parco Agricolo Sud Milano non sarebbe assolutamente privo di fondamento, essendo sufficiente verificare tale aspetto dall'esame dello stato dei luoghi che si presentano con ampia presenza umana ed urbanizzati, peraltro risultando anche violato il c.d. 'limite delle preesistenze edilizie' certamente applicabile anche per la pianificazione sovralocale paesaggistica ed ambientale; b) la scarsa incidenza ed impatto sul contesto delle opere realizzate, relativamente al cambio d'uso con lieve ampliamento tra deposito ed abitazione, sarebbe



ravvisabile sotto il profilo dello *skiline* e delle linee architettoniche, come apparirebbe dall'esame delle tavole progettuali allegate alla relativa pratica; c) il limite di 500 mc sarebbe ampiamente rispettato, come dimostrato dalla documentazione allegata alle relative pratiche edilizie.

10. Con il quarto motivo di appello, la sentenza è viziata per omessa pronuncia in relazione ad alcuni motivi di ricorso non espressamente e compiutamente esaminati dal giudice di primo grado, e in particolare con riferimento al quarto, sesto e settimo motivo sostanzialmente analoghi per entrambi i giudizi. Con il quarto motivo del ricorso introduttivo è stata rilevata la violazione dell'art. 2, comma 2, della L.R. Lombardia n. 31 del 2004, ove il Comune di Mediglia non avrebbe verificato che l'intervento di cui si chiede il condono rientra, comunque, nel limite legale di 500 mc in caso di mutamento di destinazione avendo una consistenza complessiva pari a circa 450 mc. Con il sesto motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 97 Cost., dell'art. 32, comma 27 e 43 della L. 326/2003, dell'art. 32 della L. 47/1985, del d.lgs. n. 42 del 2004, nonché la carenza di istruttoria ed il difetto di motivazione, laddove il Comune di Mediglia, pur anche volendo ritenere applicabile l'art. 2, comma 3, della L.R. Lombardia 31/2004, non ha valutato il modesto impatto che le opere in questione provocano sul contesto paesaggistico di contorno. Secondo l'appellante, se le opere realizzate non arrecano alcuna perturbazione dello *skiline* o dell'assetto esteriore di un dato comparto edificato non si comprende perché la normativa dovrebbe impedirne la regolarizzazione, soprattutto nel caso in cui si è trattato della semplice riqualificazione di un volume già esistente con colori, forme e materiali identici al contesto e ben armonizzabili con quest'ultimo.

11. Il secondo ed il terzo motivo di appello vanno esaminati congiuntamente per connessione logica.

11.1. Le critiche vanno respinte.

Va premesso che gli interventi oggetto di sanatoria consistono nella trasformazione di un deposito di attrezzi in abitazione, e di un ufficio e soppalco in residenza con ampliamento della superficie del soppalco, con obiettivo aumento volumetrico, ancorchè reputato dalla ricorrente come ‘contenuto’, che l’Amministrazione comunale ha circoscritto alla tipologia di illecito 1.

Il Tribunale adito che precisato che: *“ e’ dirimente rilevare che si tratta di interventi di trasformazione (nel primo caso, di un deposito in abitazione al piano terra, con obiettivo aumento volumetrico, ancorchè reputato dalla ricorrente come contenuto; nell’altro caso, invece, di un deposito attrezzi in abitazione), che l’Amministrazione comunale ha ascritto alla tipologia di illecito 1: fattispecie esclusa dal novero delle opere condonabili. Tale qualificazione, in realtà, potrebbe essere, invero, rettificata, nel senso che le opere controverse (pur sempre riconducibili alla trasformazione di un edificio esistente) potrebbero rientrare in un intervento di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. c) del d.P.R. 380/2001. Il che, comunque, non determinerebbe un esito diverso ai fini del richiesto accoglimento della domanda di condono”*. Il Collegio condivide l’approdo argomentativo illustrato dal giudice di prime cure, nella parte in cui evidenzia che la ristrutturazione edilizia integra una fattispecie riconducibile alla tipologia di illecito 3 di cui all’Allegato 1 del d.l. n. 269/2003, sicchè alla stessa non può trovare applicazione sia la previsione generale di cui all’art. 1, comma 2, della legge n. 31 del 2004, secondo cui sono ammesse alla sanatoria di cui al comma 1 anche le tipologie di illecito ai numeri 4, 5,6, dell’allegato 1 del d.l. 269 del 2003, sia quella più specifica, applicabile alla fattispecie, di cui all’art. 1, comma 3, secondo cui ‘nelle aree demaniali, nelle aree a parco regionale, fatte salve le zone di rinvio alla pianificazione comunale, sono suscettibili di sanatoria le sole opere abusive riconducibili alla

tipologia di illecito numero 6 di cui all'allegato 1 del d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003".

Nella fattispecie, le opere realizzate non sono condonabili in quanto sono state realizzate in difformità dal titolo abilitativo edilizio formatosi a seguito dell'approvazione nel 1996 di un piano di recupero, e ricadono all'interno della perimetrazione del Parco Agricolo Sud di Milano, la cui istituzione è anteriore alla realizzazione delle opere.

Secondo l'indirizzo ampiamente condiviso della giurisprudenza in materia, *"in base alla legge n. 326/2003 il condono edilizio di opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli è applicabile esclusivamente agli interventi di minore rilevanza indicati ai numeri 4, 5 e 6 dell'allegato 1 (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria), previo parere favorevole dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo, mentre non sono in alcun modo suscettibili di sanatoria le opere abusive di cui ai numeri 1, 2 e 3 del medesimo allegato; ciò anche se l'area è sottoposta a vincolo di inedificabilità relativa e gli interventi risultano conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici. Non possono, dunque, essere sanate quelle opere che hanno comportato la realizzazione di nuove superfici e nuova volumetria in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, sia esso di natura relativa o assoluta, o comunque di inedificabilità, anche relativa (Cons. Stato, sez. VI, 1664/2016; id., 1898/2016; id., n. 3487/2016; sez. IV, n. 813/2017; id., n. 1935/2017; id., n. 4007/2017)"* (Consiglio di Stato sez. VI, 07/02/2022, n.824).

Come correttamente precisato dal Tribunale adito, alla fattispecie vanno applicate le disposizioni del Piano territoriale di coordinamento del Parco, le quali disciplinano, agli artt. 25, 26 e 27, eventuali interventi di ampliamento della superficie lorda, nella misura del 20%, soltanto in aree aventi destinazione agricola.

L'appellante ha lamentato che il giudice di prima istanza non avrebbe tenuto conto dell'errore cartografico del PTCP del Parco Agricolo Sud Milano, sostenendo che la destinazione agricola del terreno del ricorrente non emergerebbe dallo stesso, e comunque sarebbe rimasta priva di riscontro probatorio.

La circostanza riproposta anche in questa sede, è comunque rimasta priva di rilievo non potendo essere desunto tale errore dall'asserito *“esame dello stato dei luoghi...che si presentano con ampia presenza umana ed urbanizzati”*.

Ciò premesso, in difetto di presupposti legittimanti l'istanza di condono, va assorbito il quarto mezzo, atteso che è influente qualsiasi ulteriore accertamento teso a stabilire se il raddoppio in modo simmetrico della sagoma del fabbricato avrebbe conservato uno *skiline* perfettamente congruente con le linee architettoniche del contesto, oppure se sia fondato l'assunto secondo cui l'unico limite posto risulta dunque di tipo quantitativo entro i 500 metri cubi.

Il Collegio rammenta che: *“In materia di edilizia, il mutamento di destinazione d'uso giuridicamente rilevante è solo quello tra categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico, atteso che nel loro ambito possono aversi mutamenti di fatto ma non diversi regimi urbanistico-costruttivi, stanti le sostanziali equivalenze dei carichi urbanistici nell'ambito della medesima categoria; pertanto, il cambio di destinazione d'uso strutturale non consentito dalla disciplina urbanistica è quello il quale comporta una variazione in aumento dei carichi urbanistici che impone una adeguata dotazione di standard urbanistici.*(Consiglio di Stato, sez. IV , 08/01/2016 , n. 35).

Emerge dai fatti di causa, ma è stato adeguatamente evidenziato dal T.A.R., che gli interventi di trasformazione del deposito attrezzi in abitazione e di ufficio e soppalco in residenza con ampliamento della superficie del soppalco hanno determinato un

oggettivo aumento volumetrico, riconosciuto dall'appellante, anche se dalla stessa reputato come 'contenuto'.

Ne consegue che, nella fattispecie, l'intervento è avvenuto comportando una variazione in aumento dei carichi urbanistici, realizzata in difformità dal 'titolo abilitativo edilizio', ossia quello che si è formato a seguito dell'approvazione nel 1996 di un piano di recupero, in area ricadente all'intervento di perimetrazione del Parco Agricolo Sud di Milano.

11.2. Infine sono infondati i rilievi di incostituzionalità della L.R. n. 31 del 2004.

Secondo l'appellante, se non venisse interpretato estensivamente, l'art. 2 c. 3 della L.R. Lombardia 31/2004 - impedendo la condonabilità di opere diverse dalla tipologia 6 per il sol fatto che queste ricadrebbero nel perimetro del parco regionale, nonostante siano inserite nelle zone riservate alla pianificazione comunale ex art. 18 c. 3 L.R. Lombardia 86/1983 – finirebbe per porsi in contrasto con la Costituzione. Nello specifico: (i) con l'art. 117 che lascia al legislatore statale il compito di fissare i principi generali della materia, mentre il legislatore regionale può solo introdurre alcune specificazioni. Nel caso di specie il legislatore lombardo avrebbe eliminato la possibilità di condono edilizio riconosciuto espressamente dalla legge nazionale; (ii) con l'art. 3, venendo a creare una disuguaglianza nel trattamento di contesti identici e connotati dalla medesima vocazione residenziale ed urbanizzativa: una stessa zona potrebbe essere assoggettata a differenti discipline per la mera casuale ed occasionale circostanza che un determinato fabbricato sia ricompreso nel perimetro di Parco o meno; (iii) con l'art. 9 che impone la salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio; (iv) con l'art. 41, in quanto la normativa imporrebbe un vincolo alla proprietà privata esageratamente limitativo, non giustificato dalla tutela ambientale.

Per tale ragione, la difesa deduce che la norma si presenta sospetta di incostituzionalità per violazione degli artt. 3, 9, 41 e 117 della Costituzione, in relazione ai principi generali dettati dagli artt. 26 e 27 del D.L. 269/2003 e dagli artt. 32 e 33 della L. 47/1985. Sul punto l'appellata sentenza non avrebbe adeguatamente affrontato la questione, richiamando un precedente della Corte Costituzionale che non si sarebbe pronunciata sullo specifico tema sollevato.

Va premesso che, secondo l'indirizzo espresso dalla giurisprudenza costituzionale, per il cosiddetto terzo condono, di cui all'art. 32 del d.l. n. 269 del 2003, come convertito, anche i vincoli che non comportino l'inedificabilità assoluta assumono carattere ostativo alla sanatoria (Corte costituzionale n. 117 del 2015).

Il Collegio rammenta che la Corte costituzionale, con le sentenze n. 54 del 2009, n. 49 del 2006, n. 71 e 70 del 2005, n. 196 del 2004, ha sottolineato come il legislatore regionale, pur non potendo vanificare i vincoli di cui all'art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. n. 269 del 2003: *“ben può nell'esercizio delle prerogative di cui è attributario (...) introdurre (...) una disciplina di maggiore rigore rispetto alla disciplina nazionale”*. Dalla giurisprudenza costituzionale emerge: per un verso, il carattere più restrittivo del terzo condono rispetto ai precedenti, in ragione dell'effetto ostativo alla sanatoria anche dei vincoli che comportano inedificabilità relativa; per altro verso, il significativo ruolo riconosciuto al legislatore regionale, ferma restando la preclusione dell'ampliamento degli spazi applicativi del condono, è assegnato il delicato compito di *‘rafforzare la più attenta e specifica considerazione (...) di interessi pubblici, come la tutela dell'ambiente e del paesaggio’* (Corte cost. n. 208 del 2019).

Da ciò rileva la manifesta infondatezza della richiesta di avvio di un giudizio incidentale di costituzionalità dell'art. 2, comma 3, della L.R. Lombardia n. 31 del 2004, tenuto conto che il Legislatore regionale, pur adottando un regime più restrittivo di

quello previsto dalla normativa statale, scelta in sé non censurata dall'appellante con riferimento al riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni in materia di governo del territorio, ha rispettato il compito istituzionale affidato alle regioni. Al Legislatore regionale compete 'l'articolazione e la specificazione delle disposizioni dettate dal legislatore statale' (Corte cost. n. 77 del 2021, n. 73 del 2017, n. 233 del 2015), e in questo contesto, gli spetta il compito di farsi garante dei valori paesaggistici – ambientali, anche adottando un regime più restrittivo di quello previsto dal Legislatore nazionale.

12. In definitiva l'appello va respinto, non ravvisandosi nella specie i presupposti legittimanti l'istanza di condono. Da siffatti rilievi consegue, per difetto di interesse, l'inammissibilità di ogni ulteriore censura, tenuto conto che il relativo esame non consentirebbe di giungere ad una decisione di segno contrario.

Nulla va disposto per le spese di lite, in mancanza di attività difensiva del Comune intimato.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando, respinge l'appello come in epigrafe proposto.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Dario Simeoli, Presidente FF

Giovanni Sabato, Consigliere

Davide Ponte, Consigliere

Sergio Zeuli, Consigliere

Annamaria Fasano, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Annamaria Fasano**

**IL PRESIDENTE**  
**Dario Simeoli**

IL SEGRETARIO

LAVORI PUBBLICI